

COMUNE DI BIZZARONE

Prov. di Como

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI DI NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

ARTICOLO 1

Il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nel rispetto della Legge, dello Statuto Comunale e dei seguenti indirizzi.

ARTICOLO 2

I rappresentanti del Comune devono esser scelti tra i consiglieri comunali o tra i cittadini aventi i requisiti per la nomina a consigliere comunale, in conformità alle previsioni degli Statuti degli Enti, Aziende o Istituzioni presso i quali sono destinati.
La nomina e la designazione devono essere espressamente accettate dagli interessati.

ARTICOLO 3

Quando la scelta dei rappresentanti del Comune avviene tra i cittadini, questi dovranno avere i requisiti previsti dall'articolo precedente.
Qualora sia richiesta una specifica competenza in una determinata materia il Sindaco provvede, ove possibile, alla nomina di cittadini di provata esperienza in tali materie.

ARTICOLO 4

Non possono essere nominati o designati rappresentanti del Comune gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

ARTICOLO 5

Il Sindaco può revocare uno o più rappresentanti con proprio decreto motivato, da notificarsi all'interessato, sentito il parere del capogruppo consiliari. Entro trenta giorni dalla revoca provvede alla nomina dei nuovi rappresentanti con le modalità previste dai precedenti articoli.

